

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3487**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

—

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

Presentato il 23 dicembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La fine anticipata della IX legislatura ha impedito ancora una volta di dare organica soluzione all'annoso problema riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Infatti il disegno di legge d'iniziativa governativa, presentato in Parlamento nel gennaio del 1987 (ex atto Camera n. 4393), di cui si prevedeva l'entrata in vigore a partire dal 1989, ha visto interrompersi l'iter legislativo faticosamente raggiunto a conclusione di un lungo e laborioso lavoro di preparazione e perfe-

zionamento compiuto nell'arco di un decennio.

D'altra parte, le norme d'avanzamento per i ruoli normali e speciali delle Forze armate — stabilite in via transitoria dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e successivamente prorogate con la legge 19 maggio 1986, n. 224, scadranno il 31 dicembre 1988.

Pertanto si è reso necessario elaborare il presente provvedimento, volto sia a consentire la regolare effettuazione degli avanzamenti fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sia a dare so-

luzione ai più impellenti problemi funzionali delle Forze armate.

A tal fine, al provvedimento sono stati dati i seguenti essenziali contenuti:

proroga delle norme della legge n. 224 del 1986 la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 1988;

elevazione dei limiti di età per gli ufficiali di alcuni ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza;

nuova ferma per gli ufficiali del Genio navale e Armi navali e del Genio aeronautico.

Tali previsioni trovano riscontro nei vari articoli di cui si compone il testo del provvedimento, come appresso specificato.

Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si intendono prorogare, fino al 31 dicembre 1989, gli effetti delle norme di avanzamento della legge n. 224 del 1986 che scadranno il 31 dicembre 1988.

Tali norme interessano gli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle tre Forze armate. Alla suddetta data infatti, ove non si pongano in essere opportuni provvedimenti di proroga, si assisterà al blocco degli avanzamenti con inevitabili ripercussioni negative sull'armonico e ordinato sviluppo dei ruoli.

In particolare:

con l'articolo 1 (Esercito) vengono prorogati i termini di validità dei quadri organici del ruolo normale unico delle Armi e del corpo tecnico dell'Esercito, rimandando ad un'apposita Tabella A l'indicazione delle aliquote di valutazione ed il numero di promozioni da conferire ai tenenti colonnelli di tutti i ruoli speciali nell'anno 1989. Vengono apportati altresì lievi correttivi all'avanzamento di alcuni maggiori (10 unità) del Corpo veterinario, che per la particolare situazione del ruolo sono rimasti esclusi dalle previsioni della legge n. 224 del 1986. Viene inoltre ridotto da 4 a 3 anni il periodo di permanenza nel grado dei tenenti del Corpo sanitario (chimici-farmacisti), al fine di diminuire il divario esistente fra tali ufficiali e quelli dello stesso corpo (medici) e

del Corpo veterinario, che attualmente sono promossi con una permanenza nel grado di tenente anche inferiore ad un anno. Il provvedimento si configura, in pratica, come parziale anticipazione delle previsioni del disegno di legge organico, che prevede il transito in un unico ruolo degli ufficiali medici, farmacisti e veterinari, con identici profili di carriera;

con l'articolo 2 (Marina) si prevede la proroga dei termini di applicabilità della disciplina di avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani di corvetta appartenenti ai ruoli normali e a quelli speciali. Tale disciplina, innovativa rispetto a quella dettata dalla legge di avanzamento interforze 12 novembre 1955, n. 1137, prevede condizioni di avanzamento più favorevoli. Con lo stesso articolo viene inoltre prevista la proroga della norma che consente di utilizzare le vacanze esistenti nei gradi da guardiamarina a tenente di vascello ai fini delle immissioni nel servizio permanente;

con l'articolo 3 (Aeronautica) vengono prorogati i termini di applicabilità della disciplina di avanzamento dei capitani e dei maggiori dei ruoli normali e dei ruoli speciali. Viene inoltre prevista l'unificazione degli organici degli ufficiali subalterni e dei capitani onde consentire di poter effettuare i reclutamenti degli ufficiali sulla base di un modulo ottimale di alimentazione. Ciò in quanto l'attuale normativa consente l'immissione in ciascun ruolo del servizio permanente di un numero di ufficiali non superiore alle vacanze esistenti nei soli gradi di tenente e sottotenente. Analoga previsione è inserita nel disegno di legge concernente la nuova legge di avanzamento degli ufficiali (ex atto Camera n. 4393) ed è già operante per la Marina con la legge n. 224 del 1986.

Inoltre, poiché la legge n. 574 del 1980 — ultimo comma dell'articolo 30 — eliminando il vincolo del titolo di studio di scuola media superiore, richiesto per l'avanzamento al grado di maggiore, per i soli capitani del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, ha determinato un

disallineamento ed una sperequazione con gli altri ruoli speciali della Forza armata (laddove capitani nelle stesse condizioni di quelli del ruolo naviganti speciale si sono visti precludere la possibilità di avanzamento, perché non in possesso del previsto titolo di studio), è stata prevista una norma volta a porre rimedio a tale situazione.

Il medesimo articolo, infatti, prevede la eliminazione del vincolo in argomento per gli ufficiali che nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 574 del 1980 sono stati esclusi dalle aliquote di valutazione, perché non in possesso dei requisiti prescritti.

All'articolo 4 viene precisato che le proroghe disposte con i precedenti articoli hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Con l'articolo 5 viene previsto in via transitoria, per il solo 1989, l'elevazione di un anno dei limiti di età dei gradi dirigenziali dell'Aeronautica e — limitatamente ai colonnelli — delle altre due Forze armate, nonché l'allineamento dei tenenti colonnelli al limite previsto per il grado di colonnello.

La norma interessa gli ufficiali dei ruoli operativi delle Forze armate (Carabinieri, Normale unico e Speciale unico delle Armi per l'Esercito - Tabella B; Normale del Corpo di Stato Maggiore della Marina - Tabella C; Naviganti Normale e Speciale dell'Aeronautica - Tabella D e per la Guardia di finanza - Tabella E). Implicitamente, le tabelle consentono di prorogare le norme transitorie relative ai limiti d'età per la cessazione dal servizio dei Maggiori, Capitani e Subalterni e gradi corrispondenti, scadenti il 31 dicembre 1988 (legge n. 224 del 1986 - articolo 24, comma 2).

Il provvedimento di elevazione si giustifica con l'esigenza di attenuare le differenze esistenti in materia sia tra gli ufficiali piloti dell'Aeronautica militare ed i colleghi dei ruoli operativi dell'Esercito e della Marina, sia fra i suddetti ruoli e quelli logistici delle Forze armate e sia nei confronti del comparto civile.

I più bassi limiti d'età vigenti per gli ufficiali dei ruoli operativi:

sono giustificabili solo se in termini contenuti, tenuto conto che le nuove tipologie d'impiego, specialmente nei gradi dirigenziali, non impongono più le cessazioni anticipate del passato e rendono anzi maggiormente necessarie più lunghe permanenze in servizio;

risultano penalizzanti, ove si consideri che la legge n. 224 del 1986 ha ridotto da 8 (12 per i piloti) a 5 anni il periodo massimo di permanenza in ausiliaria.

Non si è ritenuto, peraltro, di comprendere nel provvedimento gli ufficiali degli altri ruoli delle Forze armate, in quanto per alcuni di essi il disegno di legge organico interforze prevede la riduzione degli attuali limiti d'età, attuabile solo nel contesto di una revisione globale dei profili di carriera quale è quella contenuta nel progetto organico.

Con l'articolo 6 viene fissata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989 la validità dei nuovi limiti d'età con le modalità per optare per i vecchi.

È anche stabilito che ai colonnelli promossi nella posizione di « a disposizione » prima del 1° gennaio 1989, nonché ai tenenti colonnelli già transitati nella stessa posizione prima di tale data, continuino ad applicarsi i limiti d'età precedentemente in vigore. Ciò per non creare sperequazioni nei confronti degli ufficiali di tutti gli altri ruoli — nella stessa posizione di stato — per i quali i limiti d'età non variano e per non modificare le condizioni d'avanzamento nei ruoli del servizio permanente effettivo.

Infatti, senza tale previsione:

i colonnelli « a disposizione » appartenenti ai ruoli per i quali sono elevati i limiti d'età permarrebbero nel grado per più di tre anni, mentre negli altri ruoli ciò non potrebbe avvenire per effetto delle norme di cui alla legge n. 224 del 1986;

i tenenti colonnelli già a disposizione dovrebbero rientrare nel servizio permanente effettivo dopo essere stati già valutati nell'« a disposizione » ed aver beneficiato delle relative possibilità di promozione; tale eventualità, oltre che essere discutibile dal punto di vista equitativo, porrebbe notevoli problemi di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli del servizio permanente effettivo.

Infine, per la Guardia di finanza viene previsto il transito dei tenenti colonnelli nell'« a disposizione » a cinque anni dai limiti d'età — anziché a tre anni — dopo tre valutazioni; mantenendo la possibilità di essere rivalutati, nella suddetta posizione, a tre anni dal limite d'età. La norma non ha riflessi sulle Forze armate ed è volta a soddisfare una specifica esigenza della Guardia di finanza, conseguente all'introduzione dei nuovi limiti d'età. In pratica, essa consente al Corpo di non sovraffollare il ruolo del servizio permanente effettivo, senza nulla togliere, in termini di numero e possibilità di promozione, agli ufficiali interessati.

Con l'articolo 7 viene prevista una nuova disciplina degli obblighi di servizio per gli ufficiali subalterni dei Corpi del Genio navale e delle Armi navali della

Marina e del Genio aeronautico - ruolo ingegneri dell'Aeronautica.

In particolare, per i primi, viene elevato dagli attuali sei ad otto anni la durata della ferma da contrarre all'atto del conseguimento del diploma di laurea. Viene altresì previsto che gli ufficiali ammessi alla frequenza di corsi di elevato livello tecnico o destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, debbano contrarre un ulteriore obbligo pari alla durata del corso o del periodo di impiego nel particolare incarico.

Anche per gli ufficiali subalterni del Genio aeronautico vengono proposte analoghe previsioni consistenti nel prevedere l'elevazione ad otto anni dell'obbligo di servizio dal conseguimento della laurea ed un ulteriore obbligo pari alla durata dei corsi di elevato livello tecnico o di periodi di impiego in incarichi particolarmente qualificanti svolti in ambito internazionale.

Tali innovazioni perseguono, in generale, lo scopo di rallentare gli esodi di tale personale che alimentano un fenomeno particolarmente negativo in entrambe le Forze armate.

Con l'articolo 8 viene indicato l'onere finanziario conseguente all'applicazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

1. Il provvedimento è essenzialmente volto alla proroga di talune importanti disposizioni della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di avanzamento, la cui efficacia fu intenzionalmente limitata dal legislatore alla data del 31 dicembre 1988, in quanto all'epoca si riteneva per certo che il disegno di legge governativo per la disciplina organica dell'avanzamento degli ufficiali sarebbe stato approvato tempestivamente, entrando in vigore il 1° gennaio 1989.

Purtroppo, l'ex atto Camera n. 4393 è decaduto con la IX legislatura e la sua ripresentazione nella X ha incontrato problemi di copertura connessi con la legge finanziaria 1988, per cui è realistico prevedere che la sua approvazione non potrà comunque avvenire in tempi tali da evitare che si determinino le gravi lacune normative dovute alla scadenza delle predette disposizioni della legge n. 224 del 1986.

Pertanto, il provvedimento in questione (articoli 1, 2, 3 e 4) reca la proroga di queste ultime in ragione di un anno a fini prevalentemente di cautela, ferma restando l'aspettativa della difesa che il suo disegno di legge organico sia in ogni caso approvato entro il 1989. Da detti articoli derivano maggiori oneri per il 1989 per un totale di 341,6 milioni in quanto la proroga delle disposizioni della legge n. 224 del 1986 comporterebbe un aumento del numero delle promozioni per taluni ruoli degli ufficiali delle forze armate.

La relativa dimostrazione analitica è riportata nell'allegato 1.

2. Inoltre, nel provvedimento sono state inserite anche talune previsioni concernenti materie, come ad esempio quelle sulla perequazione dei limiti di età degli ufficiali dei ruoli operativi (articoli 5 e 6) e sugli obblighi di servizio (articolo 7), la cui disciplina — pur non essendo motivata da « scadenza » normativa — è divenuta comunque urgente e non più dilazionabile.

Per quanto concerne la perequazione dei limiti di età, questa comporterebbe il mantenimento in servizio degli interessati, cui verrebbe corrisposto il trattamento economico di attività (per un totale di 10.228,483 milioni), anziché quella pensionistica (per un totale di 11.277,111); ne conseguirebbe in definitiva una riduzione di spesa di 1048,628 milioni a tale titolo.

La relativa dimostrazione analitica è contenuta negli allegati 2 e 3.

3. La norma sugli obblighi di servizio non ha alcuna incidenza finanziaria.

4. Il riepilogo generale degli oneri è contenuto nell'allegato 4.

NOTA FINANZIARIA

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stato valutato pari a lire 10.570,083 milioni per ciascuno degli anni del triennio 1989-1991.

Ai fini della relativa copertura finanziaria viene utilizzato il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

La Difesa assume comunque a carico del proprio bilancio la copertura del provvedimento in questione, rendendo disponibili, in sede di assestamento 1989, milioni 10.570,083 mediante riduzione dei capitoli: 1098 per lire 5.000 milioni; capitolo 2501 per lire 1.876 milioni; capitolo 2502 per lire 1.873,6 milioni; capitolo 2503 per lire 1.000 milioni; capitolo 4503 per lire 410,201 milioni.

Parimenti verrà operato per quanto concerne il capitolo 3108 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per un importo pari a lire 410,201 milioni.

ALLEGATO 1.

MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1-2-3-4:
AUMENTO DEL NUMERO DELLE PROMOZIONI ANNUALI
(in milioni di lire)

PROMOZIONI	ANNO	ONERE MEDIO UNITARIO (a)	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA		
			UNITA'	ONERE ANNUO	UNITA'	ONERE ANNUO	UNITA'	ONERE ANNUO	
da Tenente a Capitano	1989	1,450	2 (b)	2,9	-----	-----	-----	-----	
da Capitano a Maggiore	1989	3,650	-----	-----	15 (d)	54,75	45 (e)	164,25	
da Maggiore a Ten.Col.	1989	2,100	10 (c)	21	6 (d)	12,6	41 (e)	86,1	
TOTALE			23,9		67,35		250,35		TOTALE GENERALE
									341,6

NOTE:

(a) Pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello che gli interessati verrebbero a percepire nel caso di promozione (sono compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato).

(b) Ufficiali del Corpo Sanitario (Chimici-Farmacisti).

(c) Ufficiali del Corpo Veterinario.

(d) Ufficiali di Ruoli Normali e Speciali.

(e) Ufficiali di Ruoli Normali e Speciali.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 2.

MAGGIORI ONERI PER IL 1989 DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 61
 PERQUANTO PERIODE DI L'ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO
 DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA
 (in milioni di lire)

GRADO	ESERCITO			MARINA			AERONAUTICA			ARMA DEL CARABINIERI			GUARDIA DI FINANZA			TOTALE GENERALE
	UNITA' (a)	MAGGIORE ONERE UNITARIO	TOTALE MAGGIORE ONERE	UNITA' (a)	MAGGIORE ONERE UNITARIO	TOTALE MAGGIORE ONERE	UNITA' (a)	MAGGIORE ONERE UNITARIO	TOTALE MAGGIORE ONERE	UNITA' (a)	MAGGIORE ONERE UNITARIO	TOTALE MAGGIORE ONERE	UNITA' (a)	MAGGIORE ONERE UNITARIO	TOTALE MAGGIORE ONERE	
GEN. C. A.	//	//	//	//	//	//	0,5	105,679	52,939	//	//	//	//	//	//	52,837
GEN. B.	//	//	//	//	//	//	2,5	91,727	229,317	//	//	//	//	//	//	229,317
GEN. D.	//	//	//	//	//	//	1	81,593	81,593	//	//	//	//	//	//	81,593
COL.	72	64,828	4667,616	3	64,828	194,484	1,5 ARMS 1,5 ARMS	73,709 75,794	332,590 115,691	//	//	//	//	//	//	5308,381
TEH. COL.	41,5 RH+RS 35 RE	46,293 46,293	1921,159 1620,255	//	//	//	3,5 ARMS	55,582	194,537	5,5	74,582	410,201	5,5	74,582	410,201	4556,353
TOTALE			8209,03			194,484			1004,567			410,201			410,201	10228,483

(a) Il calcolo è riferito all'ipotesi che tutti gli interessati optino per i nuovi limiti di età. Inoltre, poiché gli stessi sarebbero collocati in congedo distribuiti nel corso dell'anno, il calcolo è rapportato ad un periodo medio di permanenza in servizio pari a 6 mesi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 3.

MINORI ONERI PER IL 1989 DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 5 E 6 TRAMATA CORRESPONSIONE DI PENSIONI;
PEREQUAZIONE DEL LIVELLO DI VITA PER IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO DEGLI UFFICIALI
DELL'Esercito, DELLA Marina, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA
(in milioni di lire)

GRADO	ESERCITO			MARINA			AERONAUTICA			ARMA DEI CARABINIERI			GUARDIA DI FINANZA			TOTALE GENERALE
	UNITA' (a)	MINORE ONERE UNITARIO	TOTALE MINORE ONERE	UNITA' (a)	MINORE ONERE UNITARIO	TOTALE MINORE ONERE	UNITA' (a)	MINORE ONERE UNITARIO	TOTALE MINORE ONERE	UNITA' (a)	MINORE ONERE UNITARIO	TOTALE MINORE ONERE	UNITA' (a)	MINORE ONERE UNITARIO	TOTALE MINORE ONERE	
GEN. C. A.	//	//	//	//	0,5	101,788	50,694	//	//	//	//	//	//	//	//	50,894
GEN. D.	//	//	//	//	2,5	98,516	246,29	//	//	//	//	//	//	//	//	246,29
GEN. B.	//	//	//	//	1	84,678	84,678	//	//	//	//	//	//	//	//	84,678
COL.	72	69,530	5006,16	3	69,530	209,59	4,5 Aeron 1,5 Aeron	75,631 71,187	340,339 106,780	//	//	//	//	//	//	5661,869
TEM. COL.	41,5 AROVS 35 RE	57,314 52,112	2378,531 1823,92	//	//	//	3,5 Aeron	69,995	244,947	5,5	71,453	392,991	5,5	71,453	392,991	5233,38
TOTALE			9208,611			209,59			1073,928			392,941			392,991	11277,111

(a) Il calcolo è riferito all'ipotesi che tutti gli interessati optino per i nuovi limiti di età. Inoltre, poiché gli stessi sarebbero stati collocati in congedo distribuiti nel corso dell'anno, il calcolo della oncata corresponsione del trattamento pensionistico è rapportato ad un periodo medio di permanenza in servizio pari a 6 mesi.

ALLEGATO 4.

RIEPILOGO GENERALE MAGGIORI/MINORI ONERI
(in milioni di lire)

ARTICOLI	ESERCITO	MARINA	AERONAUT.	ARMA CARABIN.	GUARDIA DI FINANZA	TOTALE MAGGIORI/MINORI ONERI
1-2-3-4	23,9	67,35	250,35	=====	=====	341,6
	+8209,03	+194,484	+1004,567	+410,201	+410,201	+10228,483
5-6	-9208,611	-208,59	-1073,928	-392,991	-392,991	-11277,111
TOTALE MAGGIORI ONERI	+8232,93	+261,834	+1254,917	+410,201	+410,201	+10570,083
TOTALE MINORI ONERI	-9208,611	-208,59	-1073,928	-392,991	-392,991	-11277,111

NOTA: Anche se tecnicamente non è possibile la compensazione tra i maggiori oneri ed i minori oneri poichè riferiti a spese obbligatorie, ne risulta nel complesso una riduzione di spesa di 707,028 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Avanzamento Esercito).

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989 con le seguenti modificazioni:

a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata alla presente legge. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;

b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

ART. 2.

(Avanzamento Marina).

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della

legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

ART. 3.

(Avanzamento Aeronautica).

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo.

3. A partire dall'anno 1989, non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella N. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.

ART. 4.

(Avanzamento Esercito, Marina, Aeronautica).

1. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

ART. 5.

(Limiti di età).

1. Le Tabelle N. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, indicate nell'articolo 35 della stessa legge e la Tabella N. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, indicata nell'articolo 3 della stessa legge, sono sostituite per l'anno 1989 dalle Tabelle B, C, D ed E annesse alla presente legge.

2. Nella colonna 3 del quadro I della Tabella N. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 2 anni in reparti di impiego » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego ».

ART. 6.

(Limiti d'età).

1. I limiti d'età previsti dalle Tabelle B, C, D ed E hanno validità dalla data del 1° gennaio 1989 fino al 31 dicembre dello stesso anno con le seguenti eccezioni:

a) gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonché gli ufficiali della Guardia di finanza, in servizio alla predetta data, che nel grado posseduto siano a meno di un anno dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande do-

vranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il limite di età previsto per ciascun ufficiale dalla precedente normativa; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge;

b) nei ruoli di cui alla lettera a), ivi compresi gli ufficiali della Guardia di finanza, ai colonnelli promossi nella posizione di « a disposizione » anteriormente al 1° gennaio 1989 ed ai tenenti colonnelli, transitati nella suddetta posizione anteriormente alla predetta data, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalla precedente normativa.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, a decorrere dal 1° gennaio 1989 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di « a disposizione » dal 1° gennaio del quinto anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'età; ai fini dell'attribuzione delle promozioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed al comma 3 dell'articolo 40 della legge 19 maggio 1986, n. 224, tali ufficiali sono valutati nella posizione di « a disposizione » a partire dal terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite di età.

ART. 7.

(Obblighi di servizio).

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Ae-

ronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dal conseguimento della laurea. La ferma di otto anni trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. La ferma di otto anni trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

3. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di ele-

vato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo deve intendersi in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

ART. 8.

(Copertura dell'onere).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.570,083 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.
(Articolo 1)**ALIQUOTE DI VALUTAZIONE E NUMERO DELLE PROMOZIONI PER I TENENTI COLONNELLI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO DA VALUTARE PER L'ANNO 1989**

RUOLO	TENENTI COLONNELLI DA VALUTARE PER L'AVANZAMENTO	NUMERO PROMOZIONI
Ruolo Normale Unico delle Armi	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 30 dicembre 1980.	90
Corpo Tecnico	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	8
Corpo Automobilistico	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981.	10
Corpo di Amministrazione	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981.	8
Corpo di Commissariato - Ruolo Commissari	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	3
Corpo di Commissariato - Ruolo Assistenza	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	2
Corpo Sanitario - Ruolo Medici	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	2
Corpo Sanitario - Ruolo Chimici-Farmacisti	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981.	1
Corpo Veterinario	Tenenti Colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	1
Ruolo Speciale Unico delle Armi	Tenenti Colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	15

NOTA : Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli Ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B.
(Articoli 5 e 6)LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo tecnico; Corpi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
	(1)			
Generale d'armata	65	65	65	65
Generale di corpo d'armata	63	63	63	63 (2)
Generale di divisione e tenente generale	64	60	60	65
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	58	63
Colonnello	60	58	60	61
Tenente Colonnello	60	58	60	59
Maggiore	60	58	60	59
Capitano e Subalterni	60	58	60	59

NOTE: (1) All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei Carabinieri si applica il limite di età di anni 61.
(2) Il limite di età del Generale Ispettore del Corpo Tecnico, grado istituito con legge 20 settembre 1980, n. 574 (art. 22) è di 65 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.
(Articoli 5 e 6)LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPIMILITARI DELLA MARINA

G R A D I	S T A T O		G E N I O N A V A L E		C O R P O		C O M M I S S A R I A T O		R U O L O	
	M A G G I O R E	M A G G I O R E	A R M I N A V A L I	A R M I N A V A L I	S A N I T A R I O	S A N I T A R I O	C A P I T A N E R I E D I P O R T O	C A P I T A N E R I E D I P O R T O	D E L C O R P O	D E L C O R P O
	R U O L O N O R M A L E	R U O L O S P E C I A L E	R U O L O N O R M A L E	R U O L O S P E C I A L E	M E D I C I	F A R M A C I - S T I	R U O L O N O R M A L E	R U O L O S P E C I A L E	R U O L O N O R M A L E	R U O L O S P E C I A L I S T I
Ammiraglio d'Armata	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Amm.Sq. e Isp.Capo	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Amm.Div. e Isp.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Contrammiraglio	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Cap. di Vascello	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Cap. di Fregata	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Cap. di Corvetta	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Ten. di Vascello	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Subalterni	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

NOTA: All'ufficiale direttore del Corpo Musicale della Marina Militare si applica il limite di età di 63 anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D.
(Articoli 5 e 6)LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	ARMA AERONAUTICA			GENIO AERONAUTICO			COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SAU- RIO AERONAUTICO
	Ruolo navi	Ruolo speciali	Ruolo ingegneri	Ruolo Chimici	Ruolo Fisici	Assisten- ti tecni- ci	Ruolo Com- missaria- zione	Ruolo Am- ministrazione	
Gen.d'Arma.Aerea	61	65	63	63	63	63	63	63	63
Gen. S.A./Gen. Isp.	61	65	63	63	63	63	63	63	63
Gen. D.A./Ten. Gen.	59	65	63	63	63	63	63	63	65
Gen. B.A./Magg. Gen.	58	63	61	63	63	63	63	63	63
Colonnello	56	58	59	61	61	61	61	61	61
Tenente Colonnello	56	58	57	59	59	59	59	59	59
Maggiore	56	58	57	59	59	59	59	59	59
Capitano	56	58	57	59	59	59	59	59	59
Subalterni	56	58	57	59	59	59	59	59	59

NOTA: All'ufficiale Maestro Direttore del Corpo Musicale dell'Aeronautica ed agli Ufficiali maestri di schermo dell'Aeronautica si applicano i limiti di età rispettivamente, di anni 61 e anni 56.

TABELLA E.
(Articoli 5 e 6)**LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE**
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D O	ETA' ANNI
Generale di Divisione	64
Generale di Brigata	62
Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni	60